

Modifiche al codice del consumo - considerazioni

Nel mese di marzo 2023 sono stati pubblicati due decreti legislativi che hanno modificato il codice del consumo:

1. **Quello del 7 marzo 2023, n. 26** - per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.
2. **E l'altro del 10 marzo 2023, n. 28** - relativo alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (class action).

Nel testo allegato contenente le nuove norme del codice, abbiamo pensato di evidenziare le modifiche in colore giallo per una migliore ricerca di quelle apportate.

Alcune considerazioni:

sul D. Lgs. Del 7 marzo 2023, n. 26

Annunci di sconti, pratiche commerciali sleali, adeguamento delle regole tra e-commerce e negozi fisici, inasprimento delle sanzioni. Sono questi alcuni degli aspetti affrontati dalla cosiddetta Direttiva europea "Omnibus" (n. 2019/2161) che di recente è stata recepita a livello italiano con il D.Lgs n. 26/2023 e che porta alcune modifiche di rilievo al Codice del consumo nell'ordine di una maggiore tutela dei consumatori.

Le modifiche entreranno in vigore il prossimo 2 aprile, interessano trasversalmente imprese di categorie diverse, come negozi, bar, ristoranti, etc e rispondono anche all'esigenza, più volte rimarcata da Confcommercio, del rispetto del principio "Stesso mercato, stesse regole" in un contesto di vendita online e offline. Il nuovo Codice del Consumo, infatti, introduce per la prima volta definizioni e regolamentazioni su "mercato online", "ricerca online", recensioni di consumatori o apprezzamenti sui media sociali.

Non potendo approfondire più di tanto le modifiche, indichiamo, quanto meno, i principali argomenti presi in considerazione

- **Annunci di riduzione dei prezzi**

introduzione di una nuova disciplina sugli annunci di riduzione di prezzo – applicabile a partire dal 1° luglio 2023 – che, impone l'indicazione del prezzo precedente più basso applicato nei trenta giorni precedenti.

- **Adeguamento per e-commerce**

i fornitori del mercato online hanno l'obbligo di fornire informazioni chiare e accessibili ai consumatori su:

- le modalità di classificazione dei prodotti che vengono presentati al consumatore come risultato della sua ricerca online
- i parametri che determinano la classificazione dei prodotti rispetto ad altri parametri

- **Recensioni online**

Dal momento che le recensioni e le opinioni scritte in rete possono influenzare ed orientare l'acquisto online di un prodotto, il nuovo Codice del Consumo considera

come «pratica commerciale ingannevole», ex art. 23 del D. Lgs. 205/2006, la casistica in cui un professionista fornisca l'accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti senza indicare se e in che modo garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto.

- **Pratiche commerciali scorrette**

Le pratiche commerciali scorrette possono consistere, ad esempio, nell'omissione di notizie ai consumatori in relazione a prodotti suscettibili di porre in pericolo la loro salute e sicurezza. Oppure, nel coinvolgimento – anche indiretto – di bambini ed adolescenti.

In questi casi, vengono rafforzate le sanzioni precedentemente previste

- **Clausole vessatorie**

introduce una sanzione per i venditori che applicano espressamente clausole vessatorie ai danni dei consumatori.

sul D. Lgs. del 10 marzo 2023, n. 28

La nuova class action dei consumatori dal 25 giugno 2023

- **Il nuovo decreto legislativo e la tutela unionale**

Il nuovo decreto legislativo recepisce la direttiva UE 2020/1828 sulle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.

La tutela unionale presenta delle specificità recepite in apposite disposizioni processuali, innestandosi la disciplina per tutto il resto nel modello nazionale dei procedimenti collettivi, e mantenendo il rito semplificato e la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

Si aggiungono al codice del Consumo specifiche disposizioni in materia di Risoluzione stragiudiziale delle controversie, e di Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori.

- **Interessi collettivi dei consumatori**

A differenza della class action delineata dal legislatore del 2019 e finalizzata a tutelare i diritti individuali omogenei dei componenti di una classe, la nuova azione rappresentativa viene definita come un'azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori.

Più precisamente, sono interessi collettivi secondo la definizione del decreto (ripresa dalla direttiva europea), quelli derivanti dalle violazioni dei regolamenti e delle direttive elencate espressamente nell'allegato II del decreto legislativo (**responsabilità per danno da prodotti difettosi**, clausole abusive nei contratti con i consumatori, responsabilità del vettore aereo nel trasporto di passeggeri e loro bagagli, indicazione dei prezzi al consumo, etc..).

- **Azione rappresentativa**

Sempre a differenza della class action del 2019 che consentiva la titolarità dell'azione anche per ciascun componente della classe, l'azione rappresentativa è promossa esclusivamente dagli enti legittimati, anche in mancanza di mandato dei singoli "rappresentati".

Sono enti legittimati quelli inseriti in un apposito elenco che verrà tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, cui spetta il compito di verificare i requisiti richiesti per la legittimazione.

Le nuove norme distinguono:

- azioni rappresentative nazionali: quando lo Stato in cui viene intentata l'azione è quello di designazione dell'ente stesso; in questo caso l'azione è esperibile davanti all'autorità giudiziaria italiana dalle azioni inserite nell'elenco tenuto dal Ministero delle imprese e del made in Italy (art. 137 cod. cons.)
- azioni rappresentative transfrontaliere: quando lo Stato membro in cui l'azione viene intentata non coincide con quello di designazione dell'ente legittimato. Uno o più enti, legittimati da altri Stati membri ed inseriti nell'elenco dell'art. 5 par. 1 della direttiva potranno agire in giudizio davanti all'autorità italiana, così come gli enti legittimati in Italia potranno esercitare l'azione rappresentativa in un altro Stato membro.

- ***Tutela inibitoria***

I provvedimenti inibitori che l'ente legittimato può chiedere al giudice consistono nella cessazione o nel divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva di violazione delle norme a tutela dei consumatori e nella pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani.

L'ente legittimato non ha l'onere di provare la colpa o il dolo del convenuto, né le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori.

- ***Tutela compensativa***

I provvedimenti compensativi sono misure finalizzate a rimediare al pregiudizio subito, anche col pagamento di una somma di denaro, o con la riparazione, sostituzione, risoluzione del contratto, riduzione o rimborso del prezzo.

Prima della definizione della causa, le parti possono depositare una proposta transattiva o conciliativa e il Tribunale può invitare le parti a raggiungere una transazione.

In caso di accoglimento della domanda il giudice fissa un contributo di modesta entità per gli aderenti (art. 840 sexies co 1 lett h) ma la novità è che il singolo consumatore, in caso di soccombenza è condannato al rimborso delle spese a favore del resistente solo in caso di mala fede o colpa grave